

N. R.G. 2735/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2735/2014

tra

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.  
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi 19 febbraio 2016 ad ore 9,37 innanzi al dott. Susanna Zavaglia, sono comparsi:

Per REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. E VITTORIA ASSICURAZIONI SPA l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED] che chiede che, anche in caso di parziale accoglimento della domanda, la condanna della compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese legali e processuali del procedimento ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per violazione dei doveri di lealtà e probità processuale di cui all'art. 88 c.p.c. o, in subordine, la compensazione parziale delle spese stesse in rapporto alla percentuale di domanda accolta.

L'avv. [REDACTED] contesta la violazione del dovere di lealtà e probità e si oppone alla domanda avversaria oggi formulata sia in quanto contraria al principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite, sia in quanto tardiva.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive depositate.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice  
dott. Susanna Zavaglia





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI  
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2014 promossa da:

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00875360018), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. [redacted]

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 01329510158), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] RIMINI presso il difensore avv. Z. [redacted]

CONVENUTO/I

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato Vittoria Assicurazioni S.p.a. e Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. convenivano in giudizio [redacted] al fine di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 1444/2013, emessa all'esito del giudizio promosso dal [redacted] nei confronti di Reale Mutua e [redacted] per sentirli condannare in solido a risarcire il danno subito in occasione dell'incidente stradale avvenuto il giorno 7.6.2012 in Rimini, in cui erano rimasti coinvolti l'autovettura targata [redacted] di proprietà e condotta dall'attore, e l'autovettura targata [redacted] di proprietà e condotta dal [redacted] e assicurata presso Reale Mutua Assicurazioni

pagina 2 di 7



S.p.a.. Nel giudizio di primo grado Vittoria Assicurazioni S.p.a., costituitasi quale mandataria di Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza, aveva contestato le domande dell'attore unicamente nel *quantum*.

Il Giudice di Pace, sulla scorta della valutazione del danno effettuata dal CTU dott. [REDACTED] aveva condannato i convenuti H.D.I. Assicurazioni e [REDACTED], in solido tra loro, a pagare all'attrice [REDACTED] la somma di €. 2.316,68 a titolo di risarcimento danni alla persona, già detratto l'acconto versato, oltre alle spese di causa.

L'appello era motivato dalla nullità della sentenza impugnata per nullità della motivazione, in quanto redatta trascrivendo le difese della parte attrice; dalla erronea e insufficiente motivazione nella parte in cui veniva riconosciuto il danno per riparazioni all'autovettura in €. 1.225,81; dalla liquidazione del danno permanente in violazione della L. 27/2012 e dell'art. 139 D.Lgs 209/2005, che esigono a tal fine l'accertamento strumentale; dal riconoscimento in via automatica del danno morale.

Si costituiva [REDACTED] instando per il rigetto del gravame.

[REDACTED] non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Ciò premesso, non sussiste il dedotto vizio di motivazione della sentenza, avendo il giudice di pace ritenuto di accogliere integralmente le argomentazioni difensive dell'attrice. Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte affermando che: *"Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato"* (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015).

Venendo all'esame del merito della causa, devono vagliarsi distintamente le doglianze rivolte dall'appellante avverso l'impugnata sentenza.

Lamenta anzitutto la Compagnia Perroneo riconoscimento nella sentenza impugnata del danno lamentato dall'attore per riparazioni all'autovettura danneggiata nel sinistro nell'importo di €. 1.225,81, di cui €. 1.075,81 per costo riparazioni con IVA ed € 150,00 per fermo tecnico.

La doglianza è fondata per quanto di ragione; ed invero, costituendosi nel giudizio di primo grado Vittoria Assicurazioni s.p.a. aveva evidenziato che il [REDACTED] era rimasto coinvolto, sempre a bordo del mezzo di sua proprietà, Ford Galaxy tg. [REDACTED], in data 15.12.2010, in un precedente sinistro per il



quale aveva già ottenuto il risarcimento dei danni materiali subiti. Aveva inoltre rilevato di avere incaricato i propri periti di effettuare relazione peritale su entrambi mezzi coinvolti nel sinistro del 7.6.2012 (quello per cui è causa), e che il mezzo di proprietà attrice, [REDACTED] tg. [REDACTED], era stato esaminato dal C.T.P. Service srl e, precisamente, dal perito [REDACTED] quest'ultimo aveva rilevato: "... non concessa la sost. del parquiti post. già liquidato nel sin. 079.10.630 e mai riparato – Stimato il solo aggravamento di danno sul portello post." e quantificato il danno subito dal suddetto mezzo in € 152,78" (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellante).

In ordine alle predette circostanze, nulla ha dedotto nel primo giudizio la parte attrice, che si è limitata a insistere, in sede di memoria conclusiva, nella domanda risarcitoria avanzata nell'atto introduttivo. Esse avrebbero dunque dovuto essere poste dal giudice di pace a fondamento della decisione (art. 115 c.p.c.), con la conseguenza che, stante l'intervenuto pagamento da parte della Compagnia nella fase stragiudiziale della somma di € 160,00 (doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellante), null'altro avrebbe dovuto essere riconosciuto all'attore a titolo di danno materiale. D'altra parte il predetto danno non è stato affatto dimostrato, essendosi l'attore limitato a produrre un preventivo per la riparazione, che tuttavia può costituire, al più, un metro di liquidazione del relativo ammontare, ma non integra di per sé solo la prova del pregiudizio in assenza di documentazione fotografica di sorta (v. sul punto Cass. civ. sez. III Data: 28/11/2013 Numero: 26693: "Nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso").

Venendo alla doglianza inerente la liquidazione, nella sentenza impugnata, del danno da fermo tecnico in assenza della relativa prova, si osserva che il primo giudice si è – correttamente - attenuto all'orientamento prevalente della Suprema Corte secondo cui è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cassazione civile, sez. VI 04/10/2013 n. 22687; Cass. n. 6907/2012 e n. 1688/2010, entrambe in motivazione; 23916/2006; 12908/2004; 17963/2002; 3234/1987; nonché 4009/1978, che inducono a ritenere superato il divergente orientamento risultante da Cass. 12820/1999, ripreso da Cass., Sez. 2^, n. 17135/2011, in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto



che un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo, ma al contrario come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato).

Quanto alla liquidazione di detto danno, si osserva che, non avendo [redacted] fornito la prova di (né, per la verità, allegato) un danno da lucro cessante, esso comprende esclusivamente le conseguenze mediate e dirette dipese dalla sosta forzata del veicolo, quali le spese fisse di gestione del veicolo che il proprietario è costretto, comunque, a sostenere: tassa di circolazione e premio di assicurazione (cfr. Cassazione civile n. 6907 dell'8 maggio 2012), oltre al naturale deprezzamento di valore del veicolo stesso. Pertanto, tenuto conto dei tre giorni di sosta indicati dalla parte attrice, il pregiudizio economico derivante dal mancato uso del veicolo va liquidato equitativamente nella somma di €. 10 al giorno; l'ammontare complessivo risulta così di €. 30.

La liquidazione del danno da fermo tecnico operata dal primo giudice risulta pertanto eccessiva, di talchè anche su questo punto la sentenza impugnata deve essere riformata.

Lamenta ancora l'appellante la violazione da parte del primo giudice della L. 27/2012 e dell'art. 139 D.Lgs 209/2005, non avendo il CTU accertato strumentalmente la lesione.

La censura è infondata; invero, alla luce della *ratio* delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell'accertamento dei microdanni), l'interpretazione più plausibile delle norme è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico-legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l'affermazione dell'esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili" ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali" a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale (in tal senso, ad esempio, Tribunale di Bologna, sentenza n. 906/15 del 25.02.2015; Tribunale di Rimini, n. 1354 del 30.10.2015).

Nel caso di specie, deve ritenersi che il CTU sia giunto all'affermazione dell'esistenza del danno e alla sua valutazione sulla base di una verifica obiettiva svoltasi in contraddittorio tra tutte le parti e i consulenti, senza lasciare spazio a facili narrazioni e/o simulazioni da parte della vittima (cfr. elaborato peritale del dott. [redacted] ampiamente motivato); d'altra parte si evidenzia, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., che l'appellante non contesta affatto la sussistenza del trauma al rachide cervicale, ma ne contesta la risarcibilità sulla base di argomentazioni giuridiche che non si condividono per le motivazioni sopra esposte.

Venendo alla doglianza dell'appellante in ordine alla liquidazione da parte del primo giudice del danno



morale nella misura automatica del 30% del danno biologico, deve premettersi che la nota sentenza in data 11-11-08 n.26972 delle Sezioni Unite ha proposto una rivisitazione del predetto danno comportante una rilevante novità; infatti, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, la sentenza ha evidenziato come la formula "danno morale" descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10); è necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente; "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" (così paragrafo 4.9).

In base a tale enunciato deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia considerato, nella liquidazione del pregiudizio subito dal danneggiato, anche la sofferenza morale conseguita alle menomazioni patite, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali; invero, pur non essendo risarcibile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, è comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della predetta sofferenza. Passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, deve farsi applicazione di quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2014, secondo cui, ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 dell'art. 139 cod. ass. (in tal senso cfr. la recente sentenza di questo Tribunale del 17.2.2015, dott. Luigi La Battaglia, ampiamente motivata, nonché la già citata Tribunale di Rimini, n. 1354 del 30.10.2015). Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto tenere in considerazione la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al citato comma 3, liquidando il danno morale nel rispetto di tale limite.

In conclusione, l'importo dovuto all'attore per i danni patiti nel sinistro oggetto di causa è pari ad €. 2.999,59 (di cui 2.969,59 per le lesioni personali patite ed €. 30 per fermo tecnico del mezzo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.



[redacted] deve pertanto essere condannato a restituire a Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. e Vittoria Assicurazioni S.p.a. quanto eventualmente percepito in forza della sentenza impugnata in esubero rispetto a quanto sopra liquidato, avendo l'appellante formulato la relativa domanda.

Correttamente il giudice di pace ha condannato al pagamento delle spese processuali la convenuta soccombente.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, con diminuzione in misura pari al 30% della somma liquidata al danneggiato nella sentenza impugnata, che per il resto deve trovare conferma, sussistono i presupposti per la compensazione nella misura del 60% delle spese processuali che, per l'intero, in relazione all'atteggiamento processuale delle parti ed al valore della causa (€ 4325), saranno liquidate in dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2735/2014, così provvede:

in parziale riforma della sentenza N. 1444/2013, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 12.11.2013,

a) condanna Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. e [redacted], in solido tra loro, a pagare a [redacted] Daniel € 2.999,59 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo;

b) conferma per il resto l'impugnata sentenza;

c) condanna [redacted] al restituire a Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. e Vittoria Assicurazioni S.p.a. quanto eventualmente percepito in forza della sentenza impugnata in esubero rispetto a quanto liquidato al precedente punto a);

d) condanna la parte appellante alla rifusione a [redacted] del 40% delle spese processuali che, per l'intero, liquida in E. 1.620 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Rimini, 19 febbraio 2016

Il Giudice  
dott. Susanna Zavaglia





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI  
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zavaglia ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460/2014 promossa da:

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 01329510158), con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] RIMINI presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO/I

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato Vittoria Assicurazioni S.p.a. conveniva in giudizio [redacted] al fine di proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 1347/2013, emessa all'esito del giudizio promosso dall' [redacted] nei confronti dell'appellante per sentirla condannare a risarcire il danno subito in occasione dell'incidente stradale avvenuto il giorno 2.03.2012 in Cattolica, in cui erano rimasti coinvolti l'autovettura targata [redacted], di proprietà e condotta da [redacted] (assicurato presso Vittoria Assicurazioni S.p.a, sulla quale [redacted] viaggiava in qualità di trasportato, e l'autovettura targata [redacted] di proprietà e condotta da [redacted]. Nel giudizio di primo grado Vittoria Assicurazioni S.p.a. aveva contestato le domande dell'attore unicamente nel quantum.





Sentenza n. 279/2016 pubbl. il 26/02/2016  
RG n. 2460/2014

Il Giudice di Pace, sulla scorta della valutazione del danno effettuata dal CTU dott. [REDACTED] aveva condannato la convenuta, a pagare all'attore [REDACTED] la somma di €. 4.004,26 a titolo di risarcimento danni, già detratto l'acconto versato, oltre alle spese di causa.

L'appello era motivato dalla erronea e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non era stata rimessa la causa in istruttoria al fine di proporre al CTU il quesito richiesto ex art. 139 Cod. Ass.; dalla liquidazione del danno permanente in violazione della L. 27/2012 e dell'art. 139 D.Lgs 209/2005, che esigono a tal fine l'accertamento strumentale; dal riconoscimento in via automatica del danno morale; dalla liquidazione delle spese legali *ante causam*, non dovute.

Si costituiva [REDACTED] instando per il rigetto del gravame.

[REDACTED] non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Ciò premesso, i primi due motivi di appello possono vagliarsi congiuntamente, attenendo entrambi alla – dedotta - mancata applicazione da parte del primo giudice del dettato normativo di cui alla legge n. 27 del 24.3.2012, con conseguente riconoscimento del danno biologico in assenza di accertamento strumentale.

La censura è infondata; invero, pur dovendo ritenersi applicabile al caso di specie l'art 139 cod. ass. come modificato dall'art. 32, co. 3-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27 (detto articolo contiene, infatti, norme sulla risarcibilità del danno, e tali norme debbono essere applicate dal giudice nel momento in cui è chiamato a stabilire se un danno esista o meno; così di recente Corte Cost. n. 235/2014), di talchè non può condividersi il contrario principio affermato dal primo giudice, alla luce della *ratio* delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell'accertamento dei microdanni), l'interpretazione più plausibile dei predetti articoli è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico-legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l'affermazione dell'esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili" ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali" a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale (in tal senso, ad esempio, Tribunale di Bologna, sentenza n. 906/15 del 25.02.2015; nonché questo Tribunale sentenze n. 1354/2015 del 30.10.2015; n. 257/2016 n. 19.2.2016).

Non risultava comunque indispensabile che il giudice sottoponesse al CTU lo specifico quesito formulato dalla Compagnia, atteso che il medico legale incaricato era comunque tenuto ad accertare l'esistenza del danno biologico lamentato secondo i rigorosi criteri dettati dalla normativa



sopravvenuta, come in effetti avvenuto; ed invero, deve ritenersi che il dott. [REDACTED] sia giunto all'affermazione dell'esistenza del danno e alla sua valutazione sulla base di una verifica obiettiva svoltasi in contraddittorio tra tutte le parti e i consulenti, senza lasciare spazio a facili narrazioni e/o simulazioni da parte della vittima. Il CTU ha infatti preso in esame la documentazione medica prodotta dall'attore, ha svolto un accurato esame del periziando esplicitandone tutti i passaggi e i risultati nella relazione ed ha concluso per la diagnosi di sindrome secondaria a succussione cervicale, sulla quale nulla hanno obiettato i consulenti delle parti (cfr. elaborato peritale del dott. [REDACTED] d'altra parte si evidenzia, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., che l'appellante non contesta affatto la sussistenza del trauma al rachide cervicale, ma ne contesta la risarcibilità sulla base di argomentazioni giuridiche che non si condividono per le motivazioni sopra esposte.

Correttamente pertanto il giudice di pace ha ritenuto risarcibili le lesioni accertate dal CTU tramite la metodologia sopra descritta, condannando la Compagnia al pagamento dell'importo liquidato.

Venendo alla doglianza dell'appellante in ordine alla liquidazione da parte del primo giudice del danno morale nella misura di un terzo del danno biologico, deve premettersi che la nota sentenza in data 11-11-08 n.26972 delle Sezioni Unite ha proposto una rivisitazione del predetto danno comportante una rilevante novità; infatti, dopo aver definitivamente accantonato la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte, la sentenza ha evidenziato come la formula "danno morale" descriva, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato (paragrafo 2.10); è necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale; in particolare, qualora sia prospettabile un danno biologico, ogni sofferenza, fisica o psichica, ne costituisce componente; "determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza" (così paragrafo 4.9).

In base a tale enunciato deve ritenersi che correttamente il primo giudice abbia considerato, nella liquidazione del pregiudizio subito dal danneggiato, anche la sofferenza morale conseguita alle menomazioni patite, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che subisce lesioni personali; invero, pur non essendo risarcibile, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno biologico, è comunque necessario procedere ad un'adeguata



Sentenza n. 279/2016 pubbl. il 26/02/2016  
RG n. 2460/2014

personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della predetta sofferenza. Passando alla quantificazione in termini monetari della suddetta sofferenza morale, deve farsi applicazione di quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2014, secondo cui, ai fini del risarcimento del danno morale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del comma 3 dell'art. 139 cod. ass. (in tal senso cfr. la recente sentenza di questo Tribunale del 17.2.2015, dott. Luigi La Battaglia, ampiamente motivata, nonché le già citate Tribunale di Rimini, n. 1354 del 30.10.2015 e Tribunale di Rimini n. 257/2016 n. 19.2.2016). Ne consegue che il giudice di pace avrebbe dovuto tenere in considerazione la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al citato comma 3, liquidando il danno morale nel rispetto di tale limite.

Lamenta ancora la Compagnia appellante la liquidazione da parte del primo giudice dell'importo di €. 726,73 per spese legali stragiudiziali; detta censura è infondata, considerato che l'attività di difesa antecedente la proposizione della causa risulta provata a fronte della produzione delle missive del legale dell'attore (docc. 6 e 8 fasc. Indino) e della perizia medico legale di parte (doc. 3), nonché delle trattative intervenute con l'ufficio sinistri della Compagnia (doc. 7). La debenza di tali spese anche qualora la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio (come appunto avvenuto nel caso di specie) è riconosciuta al richiedente vittorioso dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass. 997/2010; Cass. 14594/2005) e l'ammontare liquidato dal giudice di pace appare congruo in relazione all'attività svolta dal legale e al valore della causa (fino a €. 5.200, v. doc. 5).

La prevalente soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

**p.q.m.**

Il Giudice del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2460/2014, così provvede:

in parziale riforma della sentenza N. 1347/2013, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 23.10.2013-24.10.2013,

a) liquida il danno morale patito da [REDACTED] nel sinistro per cui è causa nell'importo di €. 460,80, condannando [REDACTED] al restituire a Vittoria Assicurazioni S.p.a. quanto eventualmente percepito in esubero a tale titolo in forza della sentenza impugnata;

b) conferma per il resto l'impugnata sentenza;



Sentenza n. 279/2016 pubbl. il 26/02/2016  
RG n. 2460/2014

c) condanna Vittoria Assicurazioni S.p.a. alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di [REDACTED] che liquida in €. 3.235 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.

Rimini, 26 febbraio 2016

Il Giudice  
dott. Susanna Zavaglia

[REDACTED]

